



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA
Via M. Provenzali, 15 44042 Cento (FE)
Web: www.comune.cento.fe.it

ORIGINALE

Verbale n° 32 del 11/03/2008

Atti del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:

Imposta comunale sugli immobili. Determinazioni per l'anno d'imposta 2008.

Oggi undici **marzo duemilaotto** alle ore 19.00 nella solita sala delle adunanze presso la Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in sessione Ordinaria di 1^a convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Tuzet Flavio	Sindaco	X	
2	Iotti Ornella	Presidente	X	
3	Malaguti Lorenzo	Consigliere	X	
4	Tassinari Roberto	Consigliere	X	
5	Baroni Antonio	Consigliere	X	
6	Rodolfi Rudi	Consigliere	X	
7	Pellecchia Franco	Consigliere	X	
8	Gennari Alessandro	Consigliere	X	
9	Fabbri Roberto	Consigliere	X	
10	Falzone Cesare	Consigliere	X	
11	Pasca Vincenzo	Consigliere	X	
12	Perboni Vito	Consigliere	X	
13	Magagna Lorenzo	Consigliere	X	
14	Orlandini Adriano	Consigliere	X	
15	Cariani Marcella	Consigliere anziano	X	
16	Tassinari Claudio	Consigliere		X
17	Gaiani Carlotta	Vice Presidente	X	
18	Nalin Catullo Mario	Consigliere	X	
19	Bregoli Annalisa	Consigliere	X	
20	Balboni Carlo	Consigliere		X
21	Toselli Stefano	Consigliere	X	
			19	2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Maria Di Matteo.

Presiede il Sig. Iotti Ornella nella sua qualità di Presidente.

Fungono da scrutatori i Consiglieri Signori:

- Rodolfi Rudi
- Fabbri Roberto
- Perboni Vito

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

SONO PRESENTI IL VICE SINDACO E GLI ASSESSORI GOVONI – MORINI – GRAZZI – BIANCARDI – GIANNONI – FRABETTI.

ENTRA IL CONSIGLIERE TASSINARI CLAUDIO. I PRESENTI SONO 20

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Titolo I, Capo IV, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in ordine all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

- l' art. 6 del succitato decreto, come modificato dall'art. 1 comma 156 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) relativo alla determinazione delle aliquote e dell'imposta che individua la competenza del Consiglio Comunale;

-l'art. 1 comma 169 della legge finanziaria per il 2007 a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il decreto del 20/12/2007 del Ministero dell' Interno, di differimento al 31/3/2008 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 da parte degli enti locali;

- l'art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997, n. 449, che attribuisce la facoltà ai Comuni di fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti nella misura anche inferiore al 4 per mille e per la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori;

- l'art. 2 comma 4 della legge n. 431 del 9/12/1998 recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", che dispone che i comuni ad alta tensione abitativa, possono derogare, ai fini della determinazione delle aliquote ICI, al limite massimo stabilito dalla normativa vigente nel 7 per mille, in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ;

- la delibera del CIPE 13 novembre 2003 n. 87/03, pubblicata nella G.U. 18 febbraio 2004 n. 40, di aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa che inserisce fra questi comuni anche il comune di Cento;

- l'art. 52, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, in materia di pubblicazione delle delibere concernenti variazioni di aliquote e tariffe tributarie;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16.4.2003 che prevede e specifica le nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote ICI;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con atto di Consiglio n. 154 del 16.12.1998 e successive modifiche;

Ritenuto di fissare per l'anno 2008:

- la misura dell'aliquota ordinaria al 5,6 per mille (cinque virgola sei per mille);
- la misura dell'aliquota per gli alloggi non locati al 7 per mille (sette per mille);

Ai fini della applicazione del tributo, si precisa che per alloggio non locato deve intendersi l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A e relative pertinenze (con esclusione della categoria A10 – uffici e studi privati), utilizzabile ai fini abitativi, vuota, non utilizzata (in ogni caso priva di allacciamenti luce acqua e gas), non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locata nè data in comodato a terzi.

Non rientrano in tale nozione le unità immobiliari tenute a disposizione del soggetto passivo per uso personale e diretto, arredate, per le quali sono pagate le relative utenze compreso il corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi e urbani;

- la misura dell'aliquota al 9 per mille (nove per mille), come previsto dalla legge 431/1998, in presenza dell' inserimento nell'elenco dei comuni dichiarati ad alta tensione abitativa, limitatamente agli immobili non locati, per i quali, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

- la misura dell'aliquota agevolata al 4 per mille (quattro per mille), come previsto dalla Legge 449/97, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ed al di fuori, se vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/99 e successive modificazioni o appartenenti a catalogo degli edifici storico-culturali adottato con atto di Consiglio n. 57 del 15.4.1993 ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

- la detrazione per l'abitazione principale nonché quella per i parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) in Euro 113,00;

Visti i pareri di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati;

Con la seguente votazione: PRESENTI E VOTANTI N. 20 – VOTI CONTRARI N. 7 (Orlandini – Cariani – Gaiani – Tassinari Claudio - Nalin – Bregoli – Toselli) – VOTI FAVOREVOLI N. 13

D E L I B E R A

per le considerazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1) Di fissare nella misura del 5,6 per mille (cinque virgola sei per mille) l'aliquota ordinaria da applicarsi ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, per l'anno 2008;

2) Di fissare nella misura del 7 per mille (sette per mille) l'aliquota per gli alloggi non locati da applicarsi ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, per l'anno 2008;

3) Di fissare nella misura del 9 per mille (nove per mille) l'aliquota da applicarsi ai fini dell'Imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2008, limitatamente agli immobili non locati, per i quali, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

4) Di fissare nella misura del 4 per mille (quattro per mille) l'aliquota agevolata, come previsto dalla Legge 449/97, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ed al di fuori, se vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/99 e successive modificazioni o appartenenti a catalogo degli edifici storico-culturali adottato con atto di Consiglio n. 57 del 15.4.1993 ovvero volti alla realizzazione di

autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

5) Di determinare che per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché per quella dei parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) ai quali lo stesso abbia concesso l'immobile in uso gratuito, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 113,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

6) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi della normativa vigente.

Verbale n° 32 del 11/03/2008 del Consiglio Comunale.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Iotti Ornella

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maria Di Matteo

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata il _____ all'Albo Pretorio, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (art. 124, comma 1).

Cento, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Di Matteo

Il Messo Comunale

Si certifica che l'atto è stato inviato alla Prefettura di Ferrara perché ricorrente uno dei casi sottoindicati:

- Appalto di servizio maggiore > 200.000 ECU;
- Appalto di fornitura maggiore > 200.000 ECU
- Appalto di lavori pubblici maggiore > 5.000.000 ECU

Cento, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Di Matteo

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data _____

Cento, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Di Matteo

Integrata, modificata, revocata, con atto nr. _____ del _____

Allegati nr. _____

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Cento, _____

Il Funzionario incaricato dal Sindaco



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA
Via M. Provenzali, 15 44042 Cento (FE)
Web: www.comune.cento.fe.it

COPIA

Verbale n° 32 del 11/03/2008

Atti del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:

Imposta comunale sugli immobili. Determinazioni per l'anno d'imposta 2008.

Oggi undici **marzo duemilaotto** alle ore 19.00 nella solita sala delle adunanze presso la Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge in sessione Ordinaria di 1^a convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Tuzet Flavio	Sindaco	X	
2	Iotti Ornella	Presidente	X	
3	Malaguti Lorenzo	Consigliere	X	
4	Tassinari Roberto	Consigliere	X	
5	Baroni Antonio	Consigliere	X	
6	Rodolfi Rudi	Consigliere	X	
7	Pellecchia Franco	Consigliere	X	
8	Gennari Alessandro	Consigliere	X	
9	Fabbri Roberto	Consigliere	X	
10	Falzone Cesare	Consigliere	X	
11	Pasca Vincenzo	Consigliere	X	
12	Perboni Vito	Consigliere	X	
13	Magagna Lorenzo	Consigliere	X	
14	Orlandini Adriano	Consigliere	X	
15	Cariani Marcella	Consigliere anziano	X	
16	Tassinari Claudio	Consigliere		X
17	Gaiani Carlotta	Vice Presidente	X	
18	Nalin Catullo Mario	Consigliere	X	
19	Bregoli Annalisa	Consigliere	X	
20	Balboni Carlo	Consigliere		X
21	Toselli Stefano	Consigliere	X	
			19	2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Maria Di Matteo.

Presiede il Sig. Iotti Ornella nella sua qualità di Presidente.

Fungono da scrutatori i Consiglieri Signori:

- Rodolfi Rudi
- Fabbri Roberto
- Perboni Vito

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

SONO PRESENTI IL VICE SINDACO E GLI ASSESSORI GOVONI – MORINI – GRAZZI – BIANCARDI – GIANNONI – FRABETTI.

ENTRA IL CONSIGLIERE TASSINARI CLAUDIO. I PRESENTI SONO 20

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Titolo I, Capo IV, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in ordine all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

- l' art. 6 del succitato decreto, come modificato dall'art. 1 comma 156 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) relativo alla determinazione delle aliquote e dell'imposta che individua la competenza del Consiglio Comunale;

-l'art. 1 comma 169 della legge finanziaria per il 2007 a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il decreto del 20/12/2007 del Ministero dell' Interno, di differimento al 31/3/2008 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 da parte degli enti locali;

- l'art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997, n. 449, che attribuisce la facoltà ai Comuni di fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti nella misura anche inferiore al 4 per mille e per la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori;

- l'art. 2 comma 4 della legge n. 431 del 9/12/1998 recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", che dispone che i comuni ad alta tensione abitativa, possono derogare, ai fini della determinazione delle aliquote ICI, al limite massimo stabilito dalla normativa vigente nel 7 per mille, in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ;

- la delibera del CIPE 13 novembre 2003 n. 87/03, pubblicata nella G.U. 18 febbraio 2004 n. 40, di aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa che inserisce fra questi comuni anche il comune di Cento;

- l'art. 52, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, in materia di pubblicazione delle delibere concernenti variazioni di aliquote e tariffe tributarie;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16.4.2003 che prevede e specifica le nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote ICI;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con atto di Consiglio n. 154 del 16.12.1998 e successive modifiche;

Ritenuto di fissare per l'anno 2008:

- la misura dell'aliquota ordinaria al 5,6 per mille (cinque virgola sei per mille);
- la misura dell'aliquota per gli alloggi non locati al 7 per mille (sette per mille);

Ai fini della applicazione del tributo, si precisa che per alloggio non locato deve intendersi l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A e relative pertinenze (con esclusione della categoria A10 – uffici e studi privati), utilizzabile ai fini abitativi, vuota, non utilizzata (in ogni caso priva di allacciamenti luce acqua e gas), non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locata nè data in comodato a terzi.

Non rientrano in tale nozione le unità immobiliari tenute a disposizione del soggetto passivo per uso personale e diretto, arredate, per le quali sono pagate le relative utenze compreso il corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi e urbani;

- la misura dell'aliquota al 9 per mille (nove per mille), come previsto dalla legge 431/1998, in presenza dell' inserimento nell'elenco dei comuni dichiarati ad alta tensione abitativa, limitatamente agli immobili non locati, per i quali, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

- la misura dell'aliquota agevolata al 4 per mille (quattro per mille), come previsto dalla Legge 449/97, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ed al di fuori, se vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/99 e successive modificazioni o appartenenti a catalogo degli edifici storico-culturali adottato con atto di Consiglio n. 57 del 15.4.1993 ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

- la detrazione per l'abitazione principale nonché quella per i parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) in Euro 113,00;

Visti i pareri di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati;

Con la seguente votazione: PRESENTI E VOTANTI N. 20 – VOTI CONTRARI N. 7 (Orlandini – Cariani – Gaiani – Tassinari Claudio - Nalin – Bregoli – Toselli) – VOTI FAVOREVOLI N. 13

D E L I B E R A

per le considerazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1) Di fissare nella misura del 5,6 per mille (cinque virgola sei per mille) l'aliquota ordinaria da applicarsi ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, per l'anno 2008;

2) Di fissare nella misura del 7 per mille (sette per mille) l'aliquota per gli alloggi non locati da applicarsi ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, per l'anno 2008;

3) Di fissare nella misura del 9 per mille (nove per mille) l'aliquota da applicarsi ai fini dell'Imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2008, limitatamente agli immobili non locati, per i quali, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

4) Di fissare nella misura del 4 per mille (quattro per mille) l'aliquota agevolata, come previsto dalla Legge 449/97, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ed al di fuori, se vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/99 e successive modificazioni o appartenenti a catalogo degli edifici storico-culturali adottato con atto di Consiglio n. 57 del 15.4.1993 ovvero volti alla realizzazione di

autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

5) Di determinare che per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché per quella dei parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) ai quali lo stesso abbia concesso l'immobile in uso gratuito, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 113,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

6) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi della normativa vigente.

Verbale n° 32 del 11/03/2008 del Consiglio Comunale.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Fto Iotti Ornella

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Maria Di Matteo

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata il _____ all'Albo Pretorio, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (art. 124, comma 1).

Cento, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Di Matteo

Il Messo Comunale

Si certifica che l'atto è stato inviato alla Prefettura di Ferrara perché ricorrente uno dei casi sottoindicati:

- Appalto di servizio maggiore > 200.000 ECU;
- Appalto di fornitura maggiore > 200.000 ECU
- Appalto di lavori pubblici maggiore > 5.000.000 ECU

Cento, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Di Matteo

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data _____

Cento, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Di Matteo

Integrata, modificata, revocata, con atto nr. _____ del _____

Allegati nr. _____

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Cento, _____

Il Funzionario incaricato dal Sindaco
